



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 59 SEDUTA DEL 03/02/2021

OGGETTO: Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Assente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Roberto Morrone** (firmato digitalmente)

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 13 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.” presentata dal Direttore

Preso atto della proposta di regolamento presentata dall’ Assessore Assessore Roberto Morroni avente ad oggetto:”Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.”;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo nella seduta del 9/12/2020 e trasmesse con nota PEC 227181 del 11/12/2020;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l’art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.” e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il presente regolamento alla competente Commissione consiliare ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante di cui dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

Proposta di regolamento: “Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione.”

RELAZIONE

Il presente regolamento va a sostituire il precedente Regolamento Regionale 27 luglio 1999 n. 23 “Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.”

La principale differenza tra l’attuale proposta ed il vecchio regolamento, consiste nell’inserimento della specie cinghiale, che va ad integrare le specie prelevabili previste nel precedente regolamento (cervidi e bovidi). La necessità di normare il prelievo del cinghiale effettuato tramite la caccia di selezione, deriva dall’art. 10 del *Regolamento Regionale 30 novembre 1999 ,n. 34* “Prelievo venatorio della specie cinghiale.” che specificatamente prevede l’adozione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento per questo tipo di caccia.

All’art. 1 vengono indicate le finalità del regolamento, che devono prioritariamente perseguire gli obiettivi indicati dal Piano Faunistico Venatorio regionale, con particolare considerazione per il contenimento degli impatti economici sulle attività antropiche.

All’art. 2 vengono stabiliti, a seconda delle specie di ungulati interessati, i parametri di riferimento per l’individuazione dei distretti di gestione e assegnata agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) la responsabilità della procedura di istituzione dei distretti.

All’art. 3 vengono individuati i criteri ed i contenuti dei piani di gestione che gli ATC sono tenuti a redigere annualmente e stabilita la redazione concordata, da parte degli ATC, di un disciplinare esecutivo da sottoporre all’approvazione della Regione.

L’art. 4 individua le figure coinvolte nella gestione del prelievo venatorio e ne stabilisce i requisiti e le eventuali prove di idoneità da superare per il conseguimento dell’abilitazione, prevista per poter effettuare questo tipo di caccia.

All’art. 5 vengono precisate le procedure di assegnazione dei carnieri stagionali e gli strumenti di prelievo consentiti.

L’art. 6 prevede i requisiti dei soggetti coinvolti e le modalità di esecuzione del previsto recupero, in caso di mancato abbattimento e conseguente ferimento dei capi.

Le procedure di identificazione e controllo dei capi abbattuti è riportato all’art.7.

All’art.8 sono descritte le prescrizioni aggiuntive nel caso in cui il prelievo venga effettuato in Aziende Faunistico ed Agrituristiche venatorie.

Nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 9 è previsto il riconoscimento dell’abilitazione al prelievo del cinghiale effettuato con la caccia di selezione, per i cacciatori già abilitati per le specie capriolo e daino, previa frequentazione di un corso integrativo; viene inoltre stabilito l’obbligo di utilizzo di munizioni atossiche (senza piombo) a partire dalla stagione venatoria 2021-2022.

Proposta di Regolamento: "Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di selezione."

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite la caccia di selezione, perseguendo gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale, di seguito P.F.V.R., finalizzati al mantenimento, per comprensori omogenei, di una densità ottimale per ciascuna specie, compatibile con le esigenze di contenimento dell'impatto economico sulle attività antropiche.

Art. 2

Delimitazione dei territori vocati

1. La Regione, sulla base della pianificazione di cui al PFVR e sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito A.T.C. individua le zone vocate prevedendo la suddivisione delle medesime in distretti e macro-distretti che, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, potranno avere una superficie compresa tra i 1.000 e 10.000 ettari, a esclusione dei macro-distretti per la gestione del cervo che potranno avere un'estensione compresa tra i 10.000 e i 90.000 ettari.

2. Per la specie cinghiale i distretti sono gli stessi individuati per la caccia al cinghiale in braccata.

3. Le proposte di istituzione di nuovi distretti o di modifica degli esistenti per i cervidi e bovidi sono trasmesse dagli A.T.C. in una unica soluzione entro e non oltre il 28 febbraio.

4. I Comitati di Gestione degli A.T.C. individuano per ciascun distretto, a seconda delle dimensioni e delle necessità, uno o più referenti locali tra i soggetti di cui al comma 1, lettera b) dell' articolo 4.

Art. 3

Gestione del prelievo venatorio selettivo degli ungulati

1. La gestione del prelievo venatorio degli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

ungulati tramite la caccia di selezione, è attuata dai Comitati di Gestione degli A.T.C. che, con la collaborazione operativa delle figure previste all'articolo. 4, provvedono a:

- a) attuare gli obiettivi di gestione sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione e contenute nel P.F.V.R;
- b) definire, verificare e mantenere la densità ottimale per ciascuna specie. Per densità ottimale deve intendersi la massima densità agroforestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie senza che si determinino danni rilevanti a coltivazioni, piantagioni e altre specie animali. La valutazione della densità ottimale rappresenta il punto di riferimento per indirizzare i necessari interventi di gestione faunistico venatoria;
- c) organizzare per ciascuna specie censimenti o stime annuali della popolazione secondo i criteri e le modalità indicate dall'Osservatorio Faunistico Regionale;
- d) redigere, per ogni specie, per sesso e classi di età, piani di prelievo annuali da inviare alla Regione per la loro approvazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione venatoria;
- e) assegnare ad ogni distretto un numero adeguato di cacciatori, abilitati alla caccia di selezione agli ungulati, iscritti in apposito elenco regionale, nonché con residenza venatoria nell'A.T.C.. Per i cervidi, la ripartizione dei capi abbattibili, previamente autorizzati nei piani di prelievo, è effettuata, senza deroghe ai piani approvati dalla Regione, secondo apposite graduatorie redatte dall'A.T.C. sulla base dei criteri stabiliti nel disciplinare esecutivo di cui al comma 2 nonché sulla base della partecipazione del cacciatore alle fasi di gestione e della condotta tenuta dal medesimo in occasione della stagione venatoria precedente;
- f) curare l'allestimento e la gestione di punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, caratterizzati come Centri di Raccolta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004 e 854/2004, nel numero di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

almeno uno per ciascun distretto di gestione del cinghiale e dei cervidi, anche comune;

g) redigere una relazione consuntiva annuale sull'attività di gestione svolta e un programma di interventi da inviare alla Regione entro 30 giorni dalla chiusura della stagione venatoria;

h) applicare le procedure digitalizzate predisposte dalla Regione per la gestione dei monitoraggi e dei censimenti, delle attività di prelievo e delle rendicontazioni dei piani di abbattimento.

2. Gli A.T.C. provvedono alla redazione congiunta e condivisa di un apposito disciplinare esecutivo da sottoporre all'approvazione della Regione, che disciplini tutti gli aspetti di competenza, compreso il contributo economico richiesto per l'iscrizione ai distretti.

Art. 4***Soggetti abilitati per la gestione degli ungulati***

1. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C., per la gestione del prelievo venatorio degli ungulati tramite la caccia di selezione, si avvale delle seguenti figure:

a) tecnico faunistico provvisto di Laurea in Scienze Naturali o Biologiche (o classi di laurea equipollenti) con comprovata esperienza pluriennale nella gestione faunistico-venatoria delle specie oggetto di gestione;

b) cacciatore di ungulati con metodi selettivi munito di apposito attestato rilasciato ai sensi del comma 2, che costituisce titolo per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, o titolo equipollente rilasciato e/o riconosciuto da altra competente Pubblica Amministrazione a seguito di corso ed esame finale;

c) conduttore di cane da traccia, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), abilitato a seguito di corso ed esame finale o titolo equipollente rilasciato e/o riconosciuto da altra competente Pubblica Amministrazione;

d) censitore, anche non cacciatore di selezione e non in possesso della licenza di caccia, che partecipa, senza effettuare i

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

prelievi, ai censimenti a titolo volontario, abilitato dalla Regione a seguito di corso ed esame finale;

2.I programmi dei corsi per la formazione dei soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), e d) sono stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle indicazioni e delle linee guida ISPRA. I corsi sono svolti a cura degli A.T.C. e delle Associazioni Venatorie riconosciute che provvedono alla costituzione della commissione esaminatrice ed allo svolgimento degli esami, in presenza di un rappresentante della Regione. Gli attestati conseguiti a seguito di corso ed esame finale sono validi in tutto il territorio della Regione.

3.L'elenco dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione è istituito e aggiornato dalla Regione. I cacciatori iscritti all'elenco, devono superare, con cadenza biennale, una prova di tiro presso un poligono abilitato, al fine di non decadere dall'elenco medesimo.

Art. 5***Prescrizioni, strumenti, modalità e tempi per la caccia di selezione.***

1.La caccia di selezione agli ungulati è esercitata esclusivamente in forma individuale con il sistema dell'aspetto senza l'uso del cane. I Comitati di Gestione degli A.T.C. assegnano, per ciascun distretto e macro-distretto ai cacciatori iscritti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), i capi da prelevare, in base al numero totale dei capi prelevabili stabilito dal piano di abbattimento, e ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1, lett. e). I periodi della caccia di selezione sono stabiliti dal calendario venatorio regionale.

2.Per la caccia di selezione sono utilizzate, esclusivamente, armi a canna rigata nei calibri consentiti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) a caricamento singolo manuale e muniti di ottica di puntamento; per le diverse specie di Ungulati sono consentiti i seguenti calibri minimi:

a) Capriolo: calibro minimo pari o superiore

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

- a) 5,56 millimetri con bossolo di lunghezza non inferiore a mm. 40;
- b) Cinghiale e Daino: calibro minimo pari o superiore a 6 millimetri;
- c) Cervo: calibro minimo pari o superiore a 6,5 millimetri.

Art. 6***Recupero dei capi feriti***

1. Fermo restando che il recupero dei capi feriti in azione di caccia deve essere tentato obbligatoriamente nell'immediatezza del punto di ferimento dai cacciatori stessi, i Comitati di Gestione degli A.T.C. istituiscono forme di recupero dei capi suddetti, avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), con le modalità definite nel disciplinare esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2. Il cane utilizzato deve essersi qualificato in prove di lavoro su traccia di sangue riconosciute dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Il conduttore durante le operazioni di recupero può:

- a) utilizzare armi, comunque rigate, con o senza ottica di puntamento;
- b) in caso di necessità, effettuare il recupero con l'utilizzo dell'arma, anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette o a gestione privata o poste in divieto di caccia, purché, a seconda dei casi, sia autorizzato dai soggetti gestori e accompagnato da personale dell'Arma dei Carabinieri Forestali o da guardie giurate volontarie appositamente individuate dagli A.T.C.

2. La Regione tiene l'elenco dei conduttori di cane da traccia, l'aggiornamento delle abilitazioni dei cani e ne stabilisce, con proprio atto, la durata e le modalità per l'iscrizione.

Art. 7***Controllo sui capi abbattuti***

1. Immediatamente dopo l'abbattimento, deve essere apposto sul capo un contrassegno inamovibile e numerato fornito dall'A.T.C. al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. La Regione stabilisce forme, modalità e tempi per il controllo dei capi

abbattuti ai fini biologico sanitari.

Art. 8

Gestione degli ungulati in Aziende Faunistico Venatorie ed Agrituristiche Venatorie

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie le attività di cui all' articolo 3, lettere a), b), c), d) e g), sono svolte dal concessionario il quale, avvalendosi di un tecnico faunistico di cui all'articolo 4, comma 1, lett.a), sottopone alla Regione, almeno 30 giorni prima dell'avvio della stagione venatoria, i piani di gestione, indicando sesso e classi di età dei capi da prelevare e il modello di fascetta da apporre, al fine della loro approvazione. I censimenti sono effettuati avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 4, sotto il controllo della Regione, la quale provvede, inoltre, a uniformare tempi e metodi con le analoghe operazioni attuate nei singoli distretti di ciascun A.T.C..

2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo degli ungulati può essere effettuato solamente dai cacciatori di selezione definiti dal presente regolamento.

3. Nelle Aziende Agrituristiche Venatorie, dotate di apposite strutture, recinti, il prelievo può essere effettuato anche da cacciatori non iscritti all'elenco regionale.

4. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, immediatamente dopo l'abbattimento, sul capo deve essere apposto un contrassegno inamovibile numerato, approvato dalla Regione al momento dell'assegnazione del numero dei capi da prelevare. Le forme, le modalità e i tempi per il controllo dei capi abbattuti ai fini biologico sanitari sono gli stessi previsti dal disciplinare esecutivo degli A.T.C. di cui all'articolo 3, comma 2.

5. All'articolo 19, comma 1, del Regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 35 (" Norme per la gestione delle Aziende Faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie") dopo la parola: "volpe" sono aggiunte le seguenti: "ed il cinghiale".

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Coloro che sono già in possesso della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

qualifica di cacciatori di selezione per le sole specie capriolo e daino, possono essere abilitati alla caccia per la specie cinghiale, previa partecipazione ai corsi integrativi organizzati dagli A.T.C. e dalle Associazioni Venatorie riconosciute, sulla base di programmi approvati dalla Regione.

2. A decorrere dalla stagione venatoria, 2021-2022 per la caccia di selezione, è obbligatorio l'uso di munizioni atossiche.

Art. 10

Norme di abrogazione

1. Il regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 (Gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi.) è abrogato.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/01/2021

Il responsabile del procedimento
Umberto Sergiacomi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il testo del regolamento regionale recante:

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 20/01/2021

Il dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e
Faunistica-venatoria

Francesco Grohmann

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 28/01/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 01/02/2021

Assessore Roberto Morroni
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI REGOLAMENTO E RELAZIONE
